



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 69 del 27-12-2019

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF: variazione dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. ad oggetto "Determinazione delle aliquote".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Loggi Sergio - Sindaco	P	Riccio Antonio	P
Cossignani Meri	P	Calvaresi Sergio	P
Ficcadenti Christian	P	Censori Martina	P
Morelli Daniela	P	Ruggieri Orlando	P
Iozzi Roberta	A	Capecci Alessio	A
Vallorani Gianpietro	P	Grelli Stefania	P
Gabrielli Fernando	P	Giobbi Bruno	P
Romandini Marco	P	Lattanzi Marino	P
Ciabattoni Marco	P		

presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza l'Avv. Ruggieri Orlando, in qualità di Vice Presidente assistito dal Vice Segretario Dott. Irelli Gianni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Ciabattoni Marco
Censori Martina
Giobbi Bruno

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico-Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ad oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0,2 punti percentuali;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.";
- con deliberazioni consiliari n. 28 del 28/04/2012 e n. 34 del 24/07/2014 sono state apportate delle modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.;"

Richiamato l'articolo 5 del "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.", ad oggetto "Determinazione delle aliquote", con il quale sono state approvate le misure delle aliquote, distinte per scaglione di reddito, per l'annualità 2014, specificando che le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera consiliare entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che in assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate per l'anno precedente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,55%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

Richiamate altresì:

- la delibera di C.C. n. 18/2015 con la quale sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2015, poi confermate nella stessa misura per le annualità successive fino all'annualità 2019;
- la delibera di G.M. n. 139 del 12/11/2019 ad oggetto "Addizionale comunale Irpef anno 2020: atto di indirizzo su aliquote";

Preso atto che:

- gli enti locali continuano ad operare in un contesto critico in termini di insufficienza di risorse, laddove negli ultimi anni il contributo richiesto ai Comuni al risanamento della finanza pubblica ha comportato un ammontare di tagli e restrizioni sproporzionato rispetto agli altri enti

del comparto pubblica amministrazione, oltre che stravolgere l'assetto della fiscalità locale con l'eliminazione dei trasferimenti dello Stato;

- gli enti locali hanno subito tagli impropri non reintegrati (fondo compensativo Imu - Tasi);
- l'art. 98 dello stesso disegno della Legge di Bilancio 2020 prevede, tra l'altro, un taglio dei trasferimenti erariali operato sul fondo di solidarietà comunale;

Considerato che:

- a tutt'oggi non esiste una norma di legge che prevede il blocco dell'aumento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;

- per garantire il pareggio finanziario e gli altri equilibri di legge, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività, occorre procedere ad aumentare il gettito derivante dell'addizionale comunale IRPEF per le motivazioni sopra espresse, fissandone le aliquote per l'annualità 2020 nelle misure di seguito riportate, a modifica dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,76%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che "Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che il D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 (Decreto Crescita) ha modificato le regole per l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali, in particolare ha modificato l'art. 13 c. 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011 ed ora prevede per i comuni, dall'annualità 2020, che:

"a) Le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"

b) «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

c) 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e del Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- il parere favorevole del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. O), punto 1) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che stabilisce che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione dei tributi;

Illustra **Vallorani**.

Grelli chiede chiarimenti sull'aumento che colpisce le fasce più deboli.

Vallorani replica che l'incidenza è minimi in termini di aumento pro capite. Si impegna ad effettuare opportuni controlli e monitoraggi trimestrali.

Lattanzi osserva che è troppo semplice far quadrare i conti aumentando le aliquote, soluzione che definisce da dipendente e non da amministratore.

Vallorani promette un'azione di controllo mirata che non comporti il ripetersi di tale situazione. Al momento occorre intervenire tamponando "l'emorragia".

Ruggieri osserva che l'incremento delle aliquote riguarda gli scaglioni più bassi e avrebbe preferito una distribuzione diversa.

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Ruggieri, Grelli, Giobbi e Lattanzi);

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare, a partire dal 01 gennaio 2020, l'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., nella formulazione di seguito riportata:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,76%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2020 nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le eventuali variazioni che risulteranno

- necessarie per effetto dell'approvazione della LEGGE DI BILANCIO 2020;
5. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
 5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF si rimanda al relativo Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.;
 6. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020-2022;
 7. di dare altresì atto che il testo della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà inserito nel Portale del Federalismo fiscale, così come previsto dalla normativa vigente;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune;
 9. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione con n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Ruggieri, Grelli, Giobbi e Lattanzi);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Presidente
f.to Avv. Orlando Ruggieri

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 16.01.2020 al 31.01.2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-12-2019

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 16.1.2020

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 16.1.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
